

Pubblicato il 10/07/2023

N. 06741/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 04711/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A   I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4711 del 2020, proposto da Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

***contro***

Gisella Compagnone, Muratore Nicola, Bono Andrea, Cappello Alessandra, Amato José Maria Serena, Modica Claudio, Barbara Virgillito, Amato Morena, Villareale Roberta, Nicoletti Carmelo Davide, D'Angelo Maria Elena Concetta, Consales Seby, Cavalluccio Sebastiano Valentina, Del Popolo Giuseppe Raffaello Luca, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 4664/2020

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gisella Compagnone, di Muratore Nicola, di Bono Andrea, di Cappello Alessandra, di Amato José Maria Serena, di Modica Claudio, di Barbara Virgillito, di Amato Morena, di Villareale Roberta, di Nicoletti Carmelo Davide, di D'Angelo Maria Elena Concetta, di Consales Seby, di Cavalluccio Sebastiano Valentina e di Del Popolo Giuseppe Raffaello Luca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2023 il Cons. Rosaria Maria Castorina e udito l'avvocato Pietro Valentini, in sostituzione dell'avvocato Maurizio Danza per le parti appellate costituite;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Gli originari ricorrenti adivano il TAR per il Lazio per ottenere l'annullamento, previa sospensione, degli atti con cui essi erano stati esclusi dal concorso indetto con D.D.G. n. 85 del 2018, nonché dei provvedimenti collettivi e individuali di diniego del riconoscimento del titolo conseguito in Romania. Detti dinieghi erano stati adottati in base alla nota MIUR 5636, datata 2 aprile 2019, pubblicata sul sito web del Ministero, contenente *“Chiarimenti ed informazioni ai cittadini italiani che hanno concluso in Romania i percorsi denominati Programului de Studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II, e ne hanno chiesto il riconoscimento in Italia”*. Il TAR, premesso di condividere la posizione del Consiglio di Stato che, a più riprese, aveva ritenuto meritevole di tutela posizioni analoghe a quelle dei ricorrenti, con la sentenza impugnata concludeva affermando: *“Pertanto, a fronte della sussistenza in capo a parte ricorrente sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all'insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego. A quest'ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l'erronea interpretazione delle autorità*

*rumene, il Ministero è chiamato unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”. Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento con annullamento degli atti impugnati?”.*

Avverso tale pronuncia, il Ministero proponeva rituale appello.

Resisteva l'appellato.

All'udienza del 16 maggio 2023 la causa passava in decisione.

## DIRITTO

Con l'unico motivo l'Amministrazione appellava la sentenza deducendo: *Error in procedendo et in iudicando*; travisamento dei fatti – violazione di legge con particolare riferimento all'art. 13 della direttiva 2005/36/CE come ultimamente modificata dalla direttiva 2013/55/UE

Lamentava, in sintesi, che il corso formativo il quale, secondo il Tribunale, dovrebbe passare per abilitativo, in realtà non ha questo effetto, perché in Romania non esistono corsi abilitativi al di fuori della laurea rumena. La Romania riconoscerebbe, infatti, solo a fini accademici, e non, quindi, ai fini professionali, nei sensi richiesti dalla Direttiva 2013/53/UE i corsi seguiti dagli italiani, in quanto questi corsi non hanno nessuna valenza abilitativa, in quanto, per il sistema didattico rumeno, solo la laurea rumena è titolo abilitativo.

Ha evidenziato l'appellante che, pur ad ammettere che l'amministrazione possa supplire all'omesso riconoscimento attivando una valutazione comparativa dei corsi rumeni c.d. abilitativi, rispetto a quelli abilitativi (nel vero senso del termine) italiani, il relativo confronto presupporrà, necessariamente, che i corsi rumeni da valutare siano provvisti della qualificazione “professionale”, e, cioè, della certificazione rilasciata dall'autorità rumena che ne attesti la validità ai fini professionali (e non

semplicemente accademici), preconditione che, invece, nel caso in esame, non si verifica affatto.

Nelle more del giudizio, con l'ordinanza n. 5310 del 27 giugno 2022, la Settima Sezione ha rimesso la controversia all'esame dell'Adunanza Plenaria.

Con le sentenze n.20/2022 e n.22/2022 l'Adunanza Plenaria, in continuità con la giurisprudenza della Sesta Sezione, ha affermato il seguente principio di diritto:

*«spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l'esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all'insegnamento in Italia, salva l'adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2005/36/CE».*

In particolare ha osservato come le argomentazioni del Ministero contrastino «con quanto attestato dalle autorità rumene, secondo cui deve riconoscersi il diritto di insegnare in Romania a livello di istruzione preuniversitaria in capo a coloro che, [...] titolari di diploma/master conseguito in all'estero e riconosciuto in Romania, abbiano frequentato e superato appositi corsi di formazione psicopedagogica, complementari di diploma, in settori e specializzazioni conformi al curriculum dell'istruzione preuniversitaria» (v., ex plurimis Cons. St., sez. VI, 3 giugno 2021, n. 4227), rilevando come si fosse formato il giudicato sull'illegittimità della nota ministeriale sopra citata n. 5636 del 2 aprile 2019.

Il competente Ministero italiano dovrà, dunque, valutare la corrispondenza del corso di studi effettuato, e dell'eventuale tirocinio, con quello italiano, e all'esito dell'istruttoria potrà disporre:

- 1) il riconoscimento alle condizioni di cui all'art. 21 del d.lgs. 206 del 2007;
- 2) le misure compensative di cui al successivo art. 22 del d.lgs. n. 206 del 2007.

L'appello deve essere conseguentemente respinto.

In considerazione della questione trattata e delle oscillazioni della giurisprudenza, composte solo dalla pronuncia dell'Adunanza Plenaria,

sussistono i motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Rosaria Maria Castorina**

**IL PRESIDENTE**  
**Claudio Contessa**

**IL SEGRETARIO**